



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
66	10/07/2025	5017	05

Oggetto:

Lett. c) Comma 13 dell'Art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - D.G.R.C. n. 8/2019 – Società BIOCON SRL – Provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Calabritto (AV), Zona ASI, Lotto n. 8 - D.D. n. 57 del 28/07/2016 e successivi.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. con D.D. n. 57 del 28/07/2016 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Calabritto (AV), Zona ASI, Lotto n. 8 alla ditta BIOCON SPA (Codice Fiscale: 05911470630) con scadenza al 19/09/2025;
- d. con D.D. n. 96 del 04/07/2019, facendo seguito all'avvenuta trasformazione societaria, la suddetta autorizzazione è stata volturata, alla Ditta "BIOCON. SRL";
- e. con D.D. n. 16 del 04/02/2020 è stata volturata a favore della Società "H2O srl", avente P.IVA n. 08507031212 e sede legale in Via Casoni Marna n. 87 – Sant' Antonio Abate (NA) - l'autorizzazione all'esercizio di cui al D.D. n.57 del 28/07/2016 e successivo D.D. n. 96 del 04/07/2019;
- f. con D.D. n. 62 del 22/05/2020 è stata approvata una modifica non sostanziale per l'adeguamento dell'impianto de quo alle Linee Guida antincendio di cui alla D.G.R. n. 223/19 e sostituzione di alcuni codici EER in ingresso;
- g. con D.D. n. 41 del 11/03/2021 è stata autorizzata una modifica non sostanziale consistente alla rimodulazione dei quantitativi trattati (senza variazione dei quantitativi stoccati in ogni momento), nonché nell'inserimento di una nuova pressa nel ciclo di lavorazione dei RAEE;
- h. con nota pec trasmessa in data 28/01/2022, acquisita agli atti al prot. reg. 53777 del 01/02/2022, la Società BIOCON SRL ha comunicato allo scrivente ufficio di aver incardinato, innanzi al Tribunale di Avellino, un procedimento di intimazione di sfratto per morosità in ordine al pagamento di diversi canoni locatizi, e che, in data 25/02/2021, il medesimo Tribunale ha ordinato alla società H2O SRL il rilascio dell'immobile fissandone l'esecuzione per il 15/07/2021. Ha precisato, altresì, che terminata la moratoria degli sfratti al 31/12/2021 ha notificato atto di precetto per il rilascio dei beni e, successivamente, ha chiesto all'ufficiale giudiziario di procedere in via esecutiva, stante l'inottemperanza della Ditta H2O SRL, allegando provvedimento del 19/01/2022 (Rep. n. 795/2021) del Tribunale di Avellino che ha dichiarato inammissibile l'istanza, presentata dalla Ditta H2O SRL, di richiesta di revoca dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa in data 25/02/2021;
- i. con nota acquisita al prot. reg. n. 120340 in data 04/03/2022 il comando Nucleo Operativo Ecologico di Salerno (NOE) ha notiziato questa UOD in ordine alla presenza, nel sito su cui è ubicato l'impianto de quo, di una serie di containers appartenenti alla Ditta H2O posti sotto sequestro e contenenti circa 247.860 Kg di rifiuti speciali classificati con CER 191204 respinti da un impianto di recupero sito in Turchia;
- j. con nota pec del 27/04/2022, acquisita gli atti al prot. n. 223307 in data 28/04/2022, la Società H2O SRL ha comunicato, tra l'altro, che in data 31/03/2022 è stato consegnato l'immobile alla Società BIOCON SRL, in ottemperanza dell'ordinanza di sfratto provvisoriamente esecutiva emessa in data 25/02/2021 dal Tribunale di Avellino, trasmettendo, altresì, apposito verbale di rilascio di immobile in prosieguo dell'UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti) del medesimo foro competente. E' stato comunicato, altresì, che è stata presentata procedura di opposizione avverso la predetta ordinanza di sfratto (RG n. 795/21);
- k. con nota prot. n.10814 del 27/04/2022, acquisita al prot. n. 227159 in data 29/04/2022, il Comando VVF di Avellino ha comunicato alla Ditta H2O SRL parere contrario di conformità antincendio sul progetto presentato ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;
- l. con D.D. n. 68 del 11/11/2024 è stata revocata la titolarità all'esercizio alla Ditta H2O SRL dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti in oggetto indicato ed è stata, contestualmente (e su istanza di parte), reintestata l'autorizzazione all'esercizio alla Società BIOCON SRL;

CONSIDERATO CHE:

- a causa di un ingente quantitativo di rifiuti infiammabili stoccati al proprio interno oltre il limite consentito dai previgenti decreti autorizzativi (e della contestuale assenza delle condizioni minime di sicurezza

antincendio) questa UOD ha prescritto, alla Società BIOCON SRL, nell'ambito del richiamato D.D. n. 68 del 11/11/2024, tra l'altro, di:

- d) *"...di porre in essere, primariamente e con ogni urgenza, tutte le attività necessarie e finalizzate alla rimozione delle criticità e delle non conformità presenti nell'impianto rispetto al D.D. n. 57 del 28/07/2016 e successivi...";*
- d) *"...di avviare a recupero e/o smaltimento, primariamente e con ogni urgenza, tutti rifiuti presenti nell'opificio (conferendoli presso impianti debitamente autorizzati), nonché tutti i rifiuti speciali posti sotto sequestro respinti da una spedizione diretta in Turchia nel 2020 e classificati con codice EER 191204 contenuti nei containers collocati nel medesimo sito (previo dissequestro e secondo le modalità che saranno stabilite della competente Autorità Giudiziaria)...";*
- d) *"...di provvedere, tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla presentazione del progetto antincendio al comando Provinciale dei VVF di Avellino ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, in conformità con il layout approvato D.D. n. 62 del 22/05/2020 (con cui è stata approvata una modifica non sostanziale per adeguamento dell'impianto de quo alle Linee Guida antincendio di cui alla D.G.R. n. 223/19 e sostituzione di alcuni codici CER in ingresso) ed il successivo D.D. n. 41 del 11/03/2021 (con cui è stata autorizzata una modifica non sostanziale consistente alla rimodulazione dei quantitativi trattati senza variazione dei quantitativi stoccati in ogni momento, nonché nell'inserimento di una nuova pressa nel ciclo di lavorazione dei RAEE)...";*
- d) *"...implementare, nelle more che venga ultimato il revamping del sito di cui sopra, tutte le attività necessarie atte a prevenire il rischio incendio e qualsiasi forma di inquinamento primario e secondario che dovessero scaturire dalle sue condizioni attuali...";*

EVIDENZIATO CHE:

- facendo seguito alla notifica del richiamato D.D. n. 68 del 11/11/2024 la Ditta BIOCON SRL non ha comunicato alcun conferimento dei rifiuti attualmente stoccati nell'opificio di che trattasi presso altri impianti debitamente autorizzati, né ha fornito evidenze in merito alla rimozione delle criticità e delle non conformità in esso presenti;
- il Comando VVF di Avellino con nota prot. n. 6078 del 14/03/2025, ha trasmesso gli esiti della visita ispettiva effettuata presso l'opificio de quo in data 05/03/2025, rilevando una serie di difformità in materia di sicurezza antincendio, ed in particolare che:
 - sono presenti *"...materie plastiche con quantitativi in massa stimati superiori a 50.000 kg, tale tipo di deposito rientra tra le attività contemplate al punto 44.3/C dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 per la quale non è stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione antincendio ossia non è stata presentata l'istanza di Valutazione del progetto e successivamente alla sua approvazione non è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio...";*
 - *"...l'insediamento risulta senza alimentazione elettrica, mancano le misure minime di sicurezza antincendio; gli estintori portatili e /o carrellati presenti non sono stati manutenzionati, mentre i terminali dell'impianto idrico antincendio sono privi delle manichette e/o lance e qualcuna presente risulta inutilizzabile...";*
 - *"...lungo la recinzione sono presenti alberi e arbusti che, ormai, costituiscono una barriera e una fonte di propagazione di un eventuale incendio esterno al sito...";*

ATTESO CHE:

- con nota prot. n. 148238 del 24/03/2025 questa UOD ha diffidato, ai sensi della lett. a) comma 13 dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,la Società Biocon SRL *"...a voler trasmettere, entro 30 giorni dalla notifica della presente, a questa UOD, nonché a tutti gli alti Enti che leggono in indirizzo, opportuna relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato in materia, attestante il rispetto delle prescrizioni riportate nel D.D. n. 68 del 11/11/2024 dando, in particolare, effettiva prova di inizio conferimento (ad impianti debitamente autorizzati) dei rifiuti attualmente stoccati nell'opificio per il loro avvio a recupero e/o smaltimento, nonché di ottemperanza alle prescrizioni declinate dal Comando dei VVF di Avelino nella richiamata nota prot. 6078 del 14/03/2025...";*
- relativamente alla diffida di cui sopra (nota prot. n. 148238 del 24/03/2025) nessun riscontro è pervenuto a questo ufficio da parte della Società Biocon SRL;

- con nota prot. n. 238916 del 13/05/2025 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. ed in considerazione della lettera c) del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l'avvio del procedimento di revoca della autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto indicato e sono stati concessi, altresì, alla Società Biocon SRL 15 giorni *"... per trasmettere eventuali memorie, documenti e/o osservazioni, che saranno debitamente valutate..."*;
- con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 266012 del 27/05/2025, successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 279710 del 05/06/2025 (in esito a specifica richiesta di chiarimenti di questa UOD inoltrata con nota prot. reg. n. 269266 del 29/05/2025), la Società Biocon SRL ha prodotto memorie, documenti e/o osservazioni relative all' l'avvio del procedimento di revoca della autorizzazione all'esercizio di cui sopra;
- con nota prot. reg. n. 283144 del 06/06/2025 questa UOD ha chiesto al Comando Provinciale dei VVF di effettuare un ulteriore sopralluogo nell'impianto di che trattasi, atteso che nella richiamata nota prot. reg. n. 266012 del 27/05/2025 la Società Biocon SRL ha prodotto una perizia tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato in materia, in cui sono state riportate, tra l'altro, una serie di attività atte a ripristinare i presidi minimi di sicurezza antincendio;
- con nota prot. n. 15627 del 08/07/2025, il Comando dei VVF di Avellino, facendo seguito ad un ulteriore visita ispettiva effettuata nell'opificio de quo in data 01/07/2025 ha comunicato, tra l'altro, quanto segue:
 - *"...non è stata prodotta, ad oggi, l'istanza di valutazione del progetto per le attività contemplate al punto 70.2/C e 44.3/C dell'Allegato I al D.P.R. n° 151/2011 per essere sottoposta alla valutazione del Comando VV.F., ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 151/2011..."*;
 - *"...i materiali combustibili presenti risultano grossolanamente avere la stessa quantità stimata nel precedente sopralluogo (05/03/2025)..."*;
 - *"...non sono stati rimossi e/o smaltiti tutti i materiali combustibili posti all'aperto, limitatamente alla parte non sottoposta a sequestro giudiziario, al fine del raggiungimento di un quantitativo in massa al di sotto dei limiti di assoggettabilità indicati nell'allegato I al D.P.R. n° 151/2011..."*;
 - *"...non è stata fornita una dichiarazione di conformità della rete idranti installata valida, ai sensi della norma UNI 10779 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37..."*;
 - *"...non è risultata garantita la presenza continuativa durante l'orario di esercizio dell'attività di un numero adeguato di addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, formati secondo la legislazione vigente, coerentemente con quanto definito nella valutazione dei rischi. Non sono stati forniti gli attestati di idoneità tecnica in corso di validità degli addetti antincendio previsti..."*;
 - *"...sono state eliminate e/o scongiurate parzialmente le fonti di innesco all'interno dell'attività ed in particolare a ridosso della recinzione posta sui confini di proprietà con l'eliminazione parziale della vegetazione capace di bruciare; risulta ancora presente vegetazione capace di bruciare a ridosso della recinzione; inoltre non è stata garantita una sorveglianza continuativa H24 da parte di personale appositamente formato per prevenire e/o provvedere allo spegnimento di focolai d'incendio al fine di scongiurare la propagazione ad incendio di un fuoco..."*;

RILEVATO CHE:

- con la documentazione prodotta con le richiamate note acquisite agli atti al prot. reg. n. 266012 del 27/05/2025 e prot. reg. n. 279710 del 05/06/2025 la Società Biocon SRL non ha dimostrato l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni declinate nel D.D. n. 68 del 11/11/2024, in particolare:
 - non ha dato prova sostanziale (tranne che per esigui quantitativi) di avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti infiammabili presenti nell'opificio presso impianti debitamente autorizzati, né tantomeno ha presentato un cronoprogramma ritenuto attendibile e con tempistiche certe di implementazione delle attività in parola;
 - non ha presentato, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, alcun progetto antincendio al Comando Provinciale dei VVF di Avellino, in conformità con il layout approvato D.D. n. 62 del 22/05/2020 (con cui è stata approvata una modifica non sostanziale per adeguamento dell'impianto de quo alle Linee Guida antincendio di cui alla D.G.R. n. 223/19 e sostituzione di alcuni codici CER in ingresso) ed il successivo D.D. n. 41 del 11/03/2021 (con cui è stata autorizzata una modifica non sostanziale consistente alla rimodulazione dei quantitativi trattati senza variazione dei quantitativi stoccati in ogni momento, nonché nell'inserimento di una nuova pressa nel ciclo di lavorazione dei RAEE);

- il Comando dei VVF di Avellino, in esito ai due sopralluoghi effettuati in data 05/03/2025 e 01/07/2025, ha rappresentato una condizione altamente critica e di rischio sotto il profilo della sicurezza antincendio dell'impianto;

TENUTO CONTO:

- che è tutt'ora in corso la procedura di opposizione, nei pressi del Tribunale di Avellino, avverso la predetta ordinanza di sfratto (RG n. 795/21) da parte della società H2O SRL;
- del principio di precauzione, che impone di adottare le necessarie misure di protezione qualora un'attività possa causare un danno grave o irreversibile all'ambiente, nonché della tutela della incolumità pubblica e privata e della salute pubblica;
- della lettera c) del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la quale dispone che in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione "...alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida...";

RITENUTO che non sono stati ottemperati gli obblighi e le prescrizioni di cui al D.D. n. 68 del 11/11/2024 e che quindi, al fine di evitare possibili danni ambientali conseguenti dalla presenza di surplus di rifiuti infiammabili presso l'opificio (e della contestuale mancanza delle condizioni minime di sicurezza antincendio), è necessario, in applicazione del richiamato principio di precauzione ed ai sensi del comma 13 lettera c) dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., procedere celermente all'adozione della revoca dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per avviare la fase di chiusura dell'impianto ed il ripristino ambientale dell'area;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 8 del 15/01/2019;
- il DD.DD. n. 57 del 28/07/2016 e successivi;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gerardo Malanga e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 345222 del 10/07/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **REVOCARE**, in applicazione del principio di precauzione ed ai sensi del comma 13 lettera c) dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione ambientale rilasciata alla ditta BIOCON SRL, ai sensi dell'art.208 D. Lgs. 152/2006, con D.D. n. 57 del 28/07/2016, D.D. n. 96 del 04/07/2019, D.D. n. 16 del 04/02/2020, D.D. n. 62 del 22/05/2020, D.D. n. 41 del 11/03/2021, D.D. n. 68 del 11/11/2024, per il persistente mancato adeguamento alle prescrizioni declinate nel D.D. n. 68 del 11/11/2024 e successivamente imposte con la diffida di cui alla nota prot. n. 148238 del 24/03/2025;

2. STABILIRE che:

- entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la ditta Biocon SRL dovrà presentare, a questa UOD ed all'Arpac-Dipartimento di Avellino, un adeguato piano di ripristino ambientale dell'area, attualizzato alle condizioni dell'impianto, e di darne immediatamente esecuzione;
- a far data dalla notifica del presente provvedimento e nelle more dell'implementazione delle attività di ripristino ambientale del sito in esame la ditta Biocon SRL dovrà garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, nonché il mantenimento di tutti i presidi e misure ambientali per salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica;

3. PRECISARE che:

- è fatto comunque obbligo, alla Ditta BIOCON SRL, di implementare le attività di recupero/smaltimento, presso impianti debitamente autorizzati, dei rifiuti speciali posti sotto sequestro (respinti da una spedizione diretta in Turchia nel 2020 e classificati con codice EER 191204), previa espressa autorizzazione e secondo le modalità stabilite dall'Autorità Giudiziaria;

4. FAR PRESENTE che:

- avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- questo ufficio si riserva di porre in essere tutte le azioni ritenute necessarie relativamente alle future determinazioni del Tribunale di Avellino, in ordine alla richiamata procedura di opposizione (ancora pendente presso il medesimo foro competente) presentata dalla Società H2O SRL rispetto all'ordinanza di sfratto (RG n. 795/21) in premessa richiamata;

5. NOTIFICARE, il presente atto:

- alla Ditta H2O SRL in liquidazione (COD. FISC. n. 08507031212) avente sede legale a Sant'Antonio Abate (NA) in Via Casoni Marna n. 87 – Legale Rappresentante Sig. *****OMISSIS*****;
- alla Società BIOCON SRL (COD. FISC. n. 05911470630), avente sede legale a Roma, Piazza Cavour n. 10- Legale Rappresentante Sig. ***OMISSIS***;

6. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Calabritto (AV), al Comune di Senerchia (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. - Dipartimento di Avellino, all'A.S.L - Avellino, ai NOE di Salerno, al Nucleo Carabinieri Forestale di Lioni, alla Prefettura di Avellino, alla Procura della Repubblica di Avellino, alla Procura della Repubblica di Salerno, alla Procura della Repubblica di Napoli, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Avellino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

7. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

- Ing. Massimo Pace -

ING. MASSIMO PACE